

# **ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019**

## **INDICAZIONI OPERATIVE**

# LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI

La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'Interno, con decreto, non oltre il 50° giorno precedente quello della votazione. Il Prefetto convoca i comizi per ciascun comune ed invia copia del relativo decreto al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima della data della votazione, ne dà avviso agli elettori (11 aprile 2019). I comuni procedono alla pubblicazione all'albo pretorio online e all'affissione in altri luoghi pubblici del manifesto, a firma del sindaco o di altro organo in carica, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi per le elezioni di cui trattasi e delle date e degli orari della votazione. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali - 11 Aprile 2019 - e fino al termine delle operazione di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Articolo 9 Legge 22 febbraio 2000, n. 28

# COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

La norma prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni intese in senso istituzionale e non è riferita ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono svolgere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, non utilizzando mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni. La stessa circolare precisa che, a parere del Ministero, il legislatore ha inteso fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui queste comunicazioni devono essere effettuate.

*Circolare del Ministero dell'Interno 30 marzo 2001, n. 31*

Si è rilevato che l'eventuale violazione delle regole in materia di parità d'accesso ai mezzi radiotelevisivi, di propaganda elettorale e di comunicazione istituzionale non si riflette sulla validità delle operazioni elettorali, ma costituisce solo il presupposto per l'applicazione delle sanzioni a carico dei soggetti responsabili.

*Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2000, n. 653*

Va in ogni caso distinta l'attività istituzionale della p.a. dalla propaganda propriamente detta, che consiste non nello stesso svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, bensì in una condotta ulteriore e diversa, preordinata ad ottenere un consenso particolare a seguito del concreto svolgimento dei pur sempre doverosi compiti d'istituto, non avendo la legge inciso sull'ambito delle potestà esercitate dalla p.a., le quali, per loro natura, non tollerano interruzioni, anche in prossimità della competizione elettorale.

*(Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2000, n. 1593, ibidem Consiglio di Stato, sez. V, 21 settembre 1996, n. 1148).*

# PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le liste delle candidature devono essere presentate alla Segreteria comunale dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni

Per assicurare al massimo il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria comunale resti aperta

**dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di venerdì 26 aprile**

**dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di sabato 27 aprile**

Inoltre, per garantire il rilascio delle certificazioni, nonché per l'espletamento degli altri servizi necessari al procedimento elettorale,

**nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2019**

l'ufficio elettorale dovrà restare aperto anche nelle ore pomeridiane.

# PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il Segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, deve rilasciare per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, **una ricevuta dettagliata** che deve indicare il giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.

Ogni lista presentata, entro lo stesso giorno, deve essere immediatamente trasmessa alla Commissione elettorale circondariale.

Le istruzioni ufficiali per la presentazione e l'ammissione delle candidature saranno pubblicate e rese disponibili sul portale Eligendo del Ministero dell'interno.

<https://dait.interno.gov.it/elezioni>

# PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: NO AUTOCERTIFICAZIONE!

**Non si applicano i principi di semplificazione amministrativa**

*(Consiglio di Stato, I sezione, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000)*

Conseguentemente **non** sono ammesse:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (*se non espressamente previsto*)
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali con autodichiarazione dell'interessato
- la presentazione dei documenti mediante fax o posta elettronica

Le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale **non si applicano all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale e consultazioni elettorali**

*(articolo 2, comma 6, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

# PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: AVVERTENZE

*... la raccolta delle firme deve essere effettuata con un modulo completo degli elementi richiesti, in modo da evitare che gli elettori possano firmare su un foglio che non permetta il proprio collegamento logico ad una specifica formazione politica, e, quindi senza avere alcuna consapevolezza di quale lista si tratti e di quale sia la sua concreta composizione.*

*Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 619/2019 del 24 Gennaio 2019*

La giurisprudenza amministrativa ritiene, in sintonia con la legislazione elettorale che i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Il procedimento di presentazione delle liste è sia formale che sostanziale e persegue l'obiettivo che il sostenitore abbia certezza e consapevolezza dei candidati che sia accinge a sostenere con l'apposizione della propria firma.

# PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: CONCETTI IMPORTANTI

L'**incandidabilità** è l'impossibilità di presentare la propria candidatura a causa dell'assenza dei requisiti soggettivi ritenuti essenziali dalla legge nella fase precedente l'elezione.

*Articolo 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*

L'**ineleggibilità** è un impedimento giuridico che influisce sulla capacità di essere eletti ed è determinata da particolari posizioni istituzionali e sociali che ricopre colui che si candida alle elezioni.

*Articoli 60 e 61 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

L'**incompatibilità** è l'impedimento alla conservazione di una carica elettiva validamente conseguita, a causa di un ufficio o posizione ricoperti dall'eletto, il quale, a sua volta, deve scegliere una delle due condizioni, a pena di decadenza dalla carica elettiva.

*Articoli 63 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

# INCANDIDABILITA'

L'articolo 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (cd Legge Severino) disciplina le cause di incandidabilità per le elezioni comunali.

**Non possono essere candidati**, e non possono quindi ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale:

**a)** coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del dPR 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

**b)** coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

**c)** coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314 (*Peculato*), 316 (*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*), 316-bis (*Malversazione a danno dello Stato*), 316-ter (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*), 317 (*Concussione*), 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*), 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), 319-ter (*Corruzione in atti giudiziari*), 319-quater primo comma (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*), 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), 321 (*Pene per il corruttore*), 322 (*Istigazione alla corruzione*), 322-bis (*Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*), 323 (*Abuso di ufficio*), 325 (*Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio*), 326 (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*), 331 secondo comma (*Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità*), secondo comma, 334 (*Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*), 346-bis (*Traffico di influenze illecite*) del codice penale;

**d)** coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

# INCANDIDABILITA'

**e)** coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

**f)** coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano in una situazione di incandidabilità è nulla.

Nel caso di nomina o convalida dell'elezione di coloro che si trovano in una delle condizioni di incandidabilità, l'organo che vi ha provveduto è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

# INELEGGIBILITA'

## **Non sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale:**

- il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune;
- gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune;
- i sindaci e consiglieri comunali in carica in altro comune.

Sono anche **ineleggibili alla carica di sindaco**, i ministri di culto, coloro che hanno legami parentali fino al secondo grado con il segretario comunale e con gli appaltatori di lavori o servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore.

Per ciascuna delle diverse cause di ineleggibilità, l'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede i tempi e le modalità in cui le stesse devono essere rimosse per consentire l'eleggibilità dell'interessato.

# INCOMPATIBILITA'

**Non può ricoprire la carica di sindaco o consigliere comunale:**

- 1)** l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, da parte del comune o che dal comune riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2)** colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 3)** il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui all'articolo 63, comma 1, numeri 1) e 2), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 4)** colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non determina incompatibilità;
- 5)** colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6)** colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del comune, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- 7)** colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.

La carica di consigliere comunale è altresì incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune.

La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle A.S.L. ed ospedaliere è incompatibile con quella di sindaco e di assessore comunale.

# CHI SI PUO' CANDIDARE?

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

*Articolo 51 della Costituzione*

Sono eleggibili a consigliere comunale anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune, purché iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte del comune medesimo o che l'abbiano presentata nei termini.

*Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197*

I cittadini dell'Unione non possono rivestire la carica di sindaco e vicesindaco.

# CANDIDATURE - DOCUMENTI NECESSARI

Per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco  
Numero di candidati:  
**minimo 11** (quote di genere: 2/3=7; 1/3=4)  
**massimo 16** (quote di genere: 2/3=11; 1/3=5)
- Dichiarazione di presentazione della lista  
Numero di elettori sottoscrittori: **minimo 175 – massimo 350**
- Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei presentatori sottoscrittori della lista
- Dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco, autenticata ai sensi dell'art. 21 DPR 445/2000, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità e dichiarazione di collegamento con la lista o le liste presentate
- Dichiarazione autenticata come sopra, di accettazione della candidatura a consigliere, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità
- Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica:
  - del candidato Sindaco
  - dei candidati alla carica di consigliere
- Dichiarazione di collegamento, da parte dei delegati di lista, con il candidato alla carica di Sindaco

# CANDIDATURE - DOCUMENTI NECESSARI

- qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in Parlamento occorre l'autorizzazione del Segretario politico o suo delegato
- modello del contrassegno di lista:
  - n. 3 copie anche a colori con diametro di 10 cm
  - n. 3 copie anche a colori con diametro di 3 cm*da riprodurre su cartoncino bianco, patinato e lucido è opportuna la consegna del contrassegno anche su supporto informatico (CD, DVD, PEN DRIVE) nei formati jpeg o pdf*
- programma amministrativo uguale per tutte le liste collegate
  - Sindaco
  - lista
- bilancio preventivo (ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Comunale)
- **Mandatario elettorale** (ai sensi dell'articolo 13, comma 6, legge 96 del 6 luglio 2012 e articolo 7, comma 3, della legge 515 del 10 dicembre 1999): i candidati alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale che prevedono di spendere più di € 2.500 devono dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte di Appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di Regione, il nominativo del mandatario elettorale del quale devono avvalersi per raccogliere i fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale.  
Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

# I CERTIFICATI D'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

I presentatori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e i candidati in quelle di un qualsiasi comune della Repubblica, al fine di evitare di falsare i risultati permettendo la partecipazione alle elezioni di candidati privi dell'elettorato attivo, ogni lista deve essere accompagnata da certificati, anche cumulativi, comprovanti il requisito di che trattasi

*Artt. 28, comma 8 e 32, comma 9 n. 3 DPR 16 maggio 1960, n. 570*

**Si ricorda ai candidati non iscritti nelle liste elettorali del Comune di Fidenza che sarà loro cura provvedere a procurarsi personalmente il certificato comprovante l'iscrizione nelle liste elettorali.**

I certificati (*che possono essere anche cumulativi*) devono essere rilasciati entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Sono rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

I cittadini dell'Unione che intendano candidarsi dovranno produrre anche dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la cittadinanza e l'indirizzo in Italia e nel Paese di origine, unitamente al corrispondente attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

*Articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 12 aprile 1997, n. 197).*

# AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI: CHI LA DEVE FARE?

Come previsto dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, possono autenticare le sottoscrizioni:

- il notaio,
- il giudice di pace,
- il cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- il segretario delle procure della Repubblica,
- il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il sindaco, l'assessore comunale o provinciale, i componenti della conferenza metropolitana,
- il presidente del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale,
- il segretario comunale o provinciale,
- il funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia,
- il consigliere provinciale, metropolitano o comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia o al sindaco (*anche se sia candidato alle medesime elezioni*).

**Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (29 ottobre 2018)**

# AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI: CHI LA DEVE FARE?

Tra i soggetti figurano anche i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

**Attenzione: la giurisprudenza amministrativa si è espressa non sempre in modo univoco circa la potestà autenticatoria dei consiglieri comunali e provinciali.**

I pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

*(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22)*

Per i pubblici ufficiali **non sussiste**, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della «pertinenza», secondo cui tale soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'Ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. Pertanto, **l'unico limite a tale potere rimane, per tutti, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.**

*(Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 1990/2016)*

# I RAPPRESENTANTI DI LISTA

La designazione dei rappresentanti di lista potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione (**24 maggio 2019**) al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio (**25 maggio 2019**) o la mattina stessa della elezione (**26 maggio 2019**), purché prima dell'inizio della votazione.

*Articolo 35, secondo comma, DPR 16 maggio 1960, n. 570*

Tale designazione non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e nulla vieta che possono essere anche candidati.

Possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sia nel seggio sia nell'Ufficio centrale, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa

*Art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960*

# ELETTORATO ATTIVO: CHI HA DIRITTO DI VOTO?

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

Il suo esercizio è un dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla Legge.

*(Articolo 48 della Costituzione)*

Pertanto possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto i **18 anni** entro il giorno della votazione (**26 maggio 2019**).

Possono altresì votare anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti nel Comune della Repubblica, purché abbiano presentato apposita istanza al Sindaco entro il 40° giorno antecedente quello della votazione (**16 aprile 2019**), chiedendo l'iscrizione nella «lista elettorale aggiunta dei cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea».